



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

**VISTO** il decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante “*Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale*”;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “*Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*”;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

**VISTO** l’articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”;

**VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” e, in particolare, l’articolo 5, concernente disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;

**VISTI** i commi 2, 5, 6 e 10 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 che disciplinano i compiti, i poteri e le funzioni dei Commissari straordinari, nonché specifici adempimenti a cui gli stessi sono tenuti;

**RITENUTO** di individuare, per le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente nella regione Emilia Romagna, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, il Presidente *pro tempore* della Regione Emilia Romagna;

**VISTA** la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi ad assumere l’incarico resa dal Presidente *pro tempore* della Regione Emilia Romagna,

**DECRETA**



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Art. 1**

*(Nomina del Commissario straordinario per le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente nella Regione Emilia Romagna)*

1. Il Presidente *pro tempore* della Regione Emilia Romagna è nominato Commissario straordinario di governo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, per la realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente nella Regione Emilia Romagna.
2. Il Commissario straordinario si avvale della amministrazione regionale e degli organi periferici delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro cinque giorni dalla presentazione, le istanze relative alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, nonché i progetti autorizzati, entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

## **Art. 2**

*(Monitoraggio dell'attività)*

1. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui all'articolo 1 sono identificate dal codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione rilasciate dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022.
2. Il monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle opere di cui al comma 1 è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce «Opere di rigassificazione».
3. Il Commissario di cui all'articolo 1 verifica l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio.

## **ART. 3**

*(Oneri)*

1. Al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma **08 GIU. 2022**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BUDGETO E PER IL RISCONTRO  
DI REDDITI E PER L'AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

VISTO E INNOVATO AL N. 2102/2022

Roma, 09.06.2022

**IL REVISORE**

**IL DIRIGENTE**